



# Città di Mondovì

---

## Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 24

**OGGETTO: DIVIETO DI INTRODUZIONE, TRASPORTO E/O DETENZIONE DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE ED OGGETTI CHE POSSANO ARRECAR DANNI NELL'AREA DI PIAZZALE UNITÀ D'ITALIA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (LUNA PARK DI CARNEVALE)**

IL SINDACO

Premesso che in occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2026, nel periodo dal 07 febbraio al 22 febbraio 2026 in una porzione di Piazzale Unità d'Italia avrà luogo il tradizionale “Luna Park”;

Ritenuto opportuno prevedere, come già avvenuto lo scorso anno, nell'area destinata all'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante cd. “Luna Park”, l'adozione di un provvedimento finalizzato ad evitare che nell'ambito della stessa si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa alle persone, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che l'introduzione, il trasporto e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituisce un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Ravvisata la necessità di precludere, al fine di prevenire pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l'utilizzo di oggetti atti a provocare danni, disturbo o molestie alle persone;

Richiamati:

- l'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

## ORDINA

per i motivi espressi in premessa nell'area di Piazzale Unità d'Italia destinata all'esercizio delle attività di spettacoli viaggianti cd. "Luna Park di Carnevale" a partire dalle **ore 12:00 del giorno 07 febbraio 2026 fino alle ore 24:00 del giorno 22 febbraio 2026**

**che sia fatto divieto a chiunque:**

1. di introdurre, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
2. di trasportare, detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: petardi, bombolette spray schiumogene, spray urticanti, manganelli, fialette puzzolenti, polverine pruriginose, materiale infiammabile, sostanze nocive, borracce in metallo, bottiglie di plastica più grandi di 0.5 litri, borse e zaini di dimensioni superiori ai 15 litri, valigie, trolley, coltelli, materiali esplosivi, caschi, bombolette spray, ed ogni altro simile oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone.

## DISPONE

- che i gestori delle attrazioni dello spettacolo viaggiano adottino, durante l'esercizio dell'attività, le idonee procedure di controllo e vigilanza del divieto impartito nell'ambito dell'area adibita a Luna Park, sita in Piazzale Unità d'Italia;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
  - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
  - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
  - Comando Polizia Locale Mondovì;
- Questura di Cuneo;
- Prefettura di Cuneo;
- che del presente provvedimento venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì e trasmesso:
  - all'Ufficio Stampa del Comune;

- ai gestori delle attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti nel Luna Park di Carnevale e al Dott. Ing. Fabio Bertorello, incaricato dagli stessi per la redazione del piano di emergenza area spettacoli viaggianti Carnevale;

**AVVERTE**

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, lì 04/02/2026

**IL SINDACO  
LUCA ROBALDO\***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.